



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche”;
- VISTO** l’articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 concernente “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei Decreti Ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il Decreto Ministeriale 26 settembre 2002,

emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTA** la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2020 e consistenze previsionali per il triennio 2020-2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la lettera n. M_D MSTAT RG16 0050023 del 24 giugno 2019 dello Stato Maggiore della Marina, con la quale è stato trasmesso, tra l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2020 dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la lettera n. M_D MSTAT RG20 0006055 del 27 gennaio 2020, integrata con lettera n. M_D MSTAT 0035149 del 21 maggio 2020, con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2020 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1 (uno) Allievo Ufficiale Pilota di Complemento (AUPC) del Corpo delle Capitanerie di Porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di complessivi 137 (centotrentasette) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo

delle Capitanerie di Porto e ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 20° corso AUFM;

VISTA la lettera n. M_D MSTAT0028504 del 21 aprile 2020, con la quale lo Stato Maggiore della Marina, considerata la sospensione delle attività concorsuali a seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto opportuno non procedere all'indizione del concorso, inizialmente previsto, per l'ammissione al 20° corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Giovanni PETTORINO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo,

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFM) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 20° corso AUFM, come di seguito specificati:
 - a) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo normale, n. 75 posti, di cui:
 - 1) n. 9 (nove) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui:
 - 1 (uno) per ingegneri elettrici;
 - 1 (uno) per chimici;
 - 1 (uno) per ingegneri meccanici;
 - 6 (sei) per ingegneri navali;
 - 2) n. 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali;
 - 3) n. 10 (dieci) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui:
 - 4 (quattro) per ingegneri elettrici;
 - 6 (sei) per ingegneri civili o architetti;
 - 4) n. 14 (quattordici) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:
 - 12 (dodici) per medici;
 - 2 (due) per farmacisti;
 - 5) n. 40 (quaranta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - b) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo speciale, n. 62 posti, di cui:
 - 1) n. 24 (ventiquattro) per il Corpo di Stato Maggiore;
 - 2) n. 2 (due) per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare;
 - 3) n. 6 (sei) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:
 - 3 (tre) veterinari;
 - 3 (tre) psicologi;

- 4) n. 30 (trenta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio della Marina, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.marina.difesa.it.
 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
 6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.marina.difesa.it.

Art. 2

Riserve di posti

1. Dei 21 (ventuno) posti per il Corpo del Genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), numero 2 e numero 3, 2 (due) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
2. Dei 14 (quattordici) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), 1 (uno) è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5), 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 24 (ventiquattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Dei 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea

collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

6. Dei 6 (sei) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
8. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.

Art. 3 **Requisiti**

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
 - a) hanno compiuto il:
 - 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFM), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1), numero 3) e numero 4);
 - 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 30° (trentesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFM), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2).Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore;
 - c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - d) godono dei diritti civili e politici;
 - e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
 - g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero

- non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
- i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
- j) hanno tenuto condotta incensurabile;
- k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- 1) per il posto per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), primo alinea, laurea magistrale LM-28 (Ingegneria elettrica);
 - 2) per il posto per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-22 (Ingegneria chimica), LM-54 (Scienze chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);
 - 3) per il posto per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale LM-33 (Ingegneria meccanica);
 - 4) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale LM-34 (Ingegneria navale);
 - 5) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-54 (Scienze chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale); LM-22 (Ingegneria chimica); LM-26 (Ingegneria della sicurezza); LM-18 (Informatica); LM-66 (Sicurezza informatica); LM-32 (Ingegneria informatica);
 - 6) per i 4 (quattro) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-28 (Ingegneria elettrica), con abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001;
 - 7) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), con abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
 - architetto;
 - pianificatore territoriale;

- ingegnere civile e ambientale.
- 8) per i 12 (dodici) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), primo alinea, laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 9) per i 2 (due) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - farmacisti, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, laurea magistrale LM-13 (Farmacia e farmacia industriale) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 10) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione);
 - 11) per i 24 (ventiquattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore e per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 4), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
 - 12) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea, in:
 - meccanica, mecatronica ed energia;
 - elettronica ed elettrotecnica;
 - informatica e telecomunicazioni;
 - b) laurea (triennale) in:
 - L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
 - L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
 - L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
 - 17, classe delle lauree in scienze dell'architettura;
 - L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione;
 - L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
 - L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;

- L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - 13) per i 3 (tre) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - veterinari, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42 (Medicina veterinaria) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 14) per i 3 (tre) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - psicologi, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale LM-51 (Psicologia) con abilitazione all'esercizio della professione;
- Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree magistrali dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.

m) non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.

2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale e speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) numero 2, nell'art. 13.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale.

Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la

domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.

3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, con una delle seguenti modalità:
 - a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
 - b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.

4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi/specialità di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera b), numero 2) dello stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo/specialità tra quelli elencati alle lettere a) e b) della medesima disposizione ai fini dell’applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto di assenso riportato nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione

massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 15, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo articolo 19 del presente decreto.

5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

12. La Direzione Generale per il Personale Militare o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6

Comunicazione con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate nel suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Navale, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "20°_AUFP_MM_2020".

Art. 7

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
 - a) una prova scritta di ragionamento logico;
 - b) accertamenti psico-fisici;
 - c) accertamento attitudinale;
 - d) prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 2));
 - e) accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
 - f) prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità, solo per i partecipanti

al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);

g) valutazione dei titoli.

2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di novembre 2020- tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione Militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
 - e) la Commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la prova di acquaticità.
2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio, presidente;
 - b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
 - c) un Sottufficiale appartenente al Ruolo Marescialli della Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
 - b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, membri;
 - c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
 - b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
- a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
 - b) un Ufficiale in servizio, membro;
 - c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto del settore.
6. La Commissione per la prova di acquaticità, di cui al precedente comma 1, lettera e) , sarà composta da:
- a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
 - b) un Ufficiale in servizio, membro;
 - c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto del settore subacqueo della Marina Militare.

Art. 9

Prova scritta

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto- a una prova scritta di ragionamento logico, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese di luglio 2020. Il diario di detta prova, contenente tra l'altro l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sarà reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla fine del mese giugno 2020, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it.
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonché una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
I concorrenti che in sede di presentazione della domanda hanno dichiarato di aver effettuato delle pubblicazioni edite a stampa dovranno consegnarne copia ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 14.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dovranno portare al seguito e consegnare al personale preposto alla somministrazione della prova scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea.

4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico, alla procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo/specialità indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata di 60 minuti consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 100 (cento) punti attribuiti con le seguenti modalità:
 - punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
 - punti -0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata o multipla;
 - punti 0 (zero) per ogni risposta non data.I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
7. Al termine della prova scritta la Commissione esaminatrice, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, redigerà distinte graduatorie provvisorie nei limiti numerici di seguito indicati:
 - a) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale:
 - 1) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) numero 1, primo alinea, 5 (cinque);
 - 2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) numero 1, secondo alinea, 5 (cinque);
 - 3) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) numero 1, terzo alinea, 5 (cinque);
 - 4) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) numero 1, quarto alinea, 15 (quindici);
 - 5) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, 6 (sei);
 - 6) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, 10 (dieci);
 - 7) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, 14 (quattordici);
 - 8) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, 15 (quindici);
 - 9) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, 5 (cinque);
 - 10) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) n. 5), 74 (settantaquattro);
 - b) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
 - 1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), 74 (settantaquattro);
 - 2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, di cui all'art. 1, comma 1,

lettera b), numero 2), 16 (sedici);

- 3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, 8 (otto);
- 4) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, 8 (otto);
- 5) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), 55 (cinquantacinque).

Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.

8. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell'area privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it.
9. Sarà possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@marina.difesa.it).
10. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 7, saranno convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare, via delle Palombare 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dall'ultima decade del mese di ottobre 2020 nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni di cui al già citato art. 9, comma 8.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
 - a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente all'atto della presentazione per

l'accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica, di cui al successivo art. 13, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;

b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2):

1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:

- velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
- costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
- filtro 70 hertz più filtro di rete;
- prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
- tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica, di cui al successivo art. 13, qualora i concorrenti siano ammessi a tali accertamenti perché risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;

2) originale o copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):

- TSH;
- FT3/FT4;
- elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
- PT, PTT e fibrinogeno;

c) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);

e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):

- 1) emocromo completo con formula leucocitaria;
- 2) VES;
- 3) glicemia;
- 4) creatininemia;
- 5) trigliceridemia;
- 6) colesterolemia totale e frazionata;
- 7) transaminasemia (GOT e GPT);

- 8) bilirubinemia diretta e indiretta;
- 9) gamma GT;
- 10) azotemia;
- 11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
- 12) attestazione del gruppo sanguigno;
- 13) ricerca anticorpi per HIV.

E' altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

- f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
 - g) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal concorso;
 - h) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
 - 2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
 - i) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il SSN.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comporterà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto dell'incorporamento.
 4. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
 5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
 - a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validità;

- b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
- c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
- 1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la Commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - 2) visita cardiologica con ECG;
 - 3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
 - 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - 5) visita psichiatrica con test e colloquio;
 - 6) valutazione dell'apparato locomotore;
 - 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - 9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'Allegato "D" che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:

- a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
- b) apparato visivo:
- 1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
 - 2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF) per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): visus uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
 - 3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF) per i Corpi del Genio della Marina, Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numero 3) e numero 4), visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento.
- c) apparato uditivo:
- 1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), la funzionalità uditiva è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze;
 - 2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), 3) e 4), la funzionalità uditiva sarà verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;

d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.

Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;

8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
- b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b), c), e), f) i) -solo per i concorrenti di sesso femminile- e j).

La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7.

9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare. La Commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.

10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:

- a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014;
- b) che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), ritenuti altresì in possesso del seguente profilo somato funzionale:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	AU
2	2	1	1	1	2	2	1

- c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), 3) e 4), ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della Legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la

dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
 - a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
 - b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi artt. 17 e 18 del presente decreto;
 - c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD);
 - d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a).
12. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
 - b) "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
 - c) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare", con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati con le modalità di cui al precedente comma 9 del presente articolo.

Art. 11

Accertamento attitudinale

1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza

Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite “Norme per gli accertamenti attitudinali” e con riferimento alla direttiva tecnica “Profili attitudinali del personale della Marina Militare” emanate rispettivamente dal Comando Scuole della Marina Militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si articolerà nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:

- a) area “stile di pensiero”: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
- b) area “emozioni e relazioni”: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l’autorità;
- c) area “produttività e competenze gestionali”: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
- d) area “motivazionale”: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.

2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:

- a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
- b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
- c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
- d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
- e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.

La Commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.

3. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- “idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare”;
- “inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare”, con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12

Prove di efficienza fisica

(solo per il concorso di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 2))

1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11 i soli concorrenti per i posti a concorso per il Corpo del Genio della Marina, specialità armi navali - Reparti subacquei, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) n. 2, giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta Commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.

2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonché costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
- 3) I concorrenti saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione dell'idoneità e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sarà assegnato in base alle modalità di cui all'Allegato "F", sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per l'impiego nella componente subacquea il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel medesimo Allegato "F". In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
- 4) Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità

1. I candidati per l'ammissione al 20° corso AUFM, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali (componente subacquea) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente nel mese di ottobre/novembre 2020, presso il Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP), per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l'impiego nella componente subacquea, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina.
2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento, muniti di:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettere a) e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
 - c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale AUFM della Marina Militare, di cui all'art.10, comma 12), lett. a);
 - d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera b), numero 1), valido alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;

- e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)- eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo.
3. I requisiti psico-fisici di idoneità per l'assegnazione alla componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina, sono i seguenti:
- 1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole.
4. Il Comando Subacqueo Incursori, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità o inidoneità per l'impiego nella componente subacquea della Marina quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. Il Comando Subacqueo Incursori dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia Navale all'indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.difesa.it, anticipandolo a mezzo fax al numero 0586/238222.
6. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP), a cura della preposta Commissione, alla prova funzionale in camera di decompressione e alle seguenti prove di acquaticità in vasca/piscina: Respirazione da fermi con mascherino ed erogatore, spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina; Rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15 sec; Prova statica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino; Prova dinamica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino; Apnea sul fondo della vasca/piscina. Il prospetto delle prove è riportato nell'Allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneità e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sarà assegnato in base alle modalità di cui all'Allegato "G", sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
- L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verrà stabilito dalla Commissione.
- Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato dovrà superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di acquaticità superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel precitato Allegato "G". In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alla prova di galleggiabilità. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto dalla preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
7. La Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al precedente comma 6, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

Art. 14

Titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11, 12 e 13 assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3, per un totale massimo di 22 (ventidue) punti come di seguito specificato:
 - a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera a), fino a un massimo di 10 (dieci) punti così ripartiti:
 - 1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, così ripartiti:
 - per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 4 (quattro);
 - per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: punti 2 (due);
 - per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo sarà valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
 - 2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
 - per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 2 (due);
 - per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 1 (uno);
 - per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
 - ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità richiesta, da valutare a cura della Commissione esaminatrice: fino a punti 1 (uno);
 - per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2 (due);
 - b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera b): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di 6 (sei) punti così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
 - 1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2)):
 - con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei);
 - con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5 (cinque virgola cinque);
 - 2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2)):
 - con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque);
 - con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5 (quattro virgola cinque);
 - per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (due);
 - 3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno);
 - c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
 - 1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
 - 2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina Militare: punti 0,25 (zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque);
 - 3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 (zero virgola

centoventicinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);

- 4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25 (zero virgola venticinque);
- 5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
- 6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque) punti:
 - per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile: punti 5 (cinque);
 - per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile: punti 4 (quattro);
 - per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile: punti 3 (tre);
 - per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
 - per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
 - per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
- d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
 - 1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
 - 2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)):
 - (a) primo livello: punti 0,5;
 - (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera (a): punti 1,0;
 - (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5;
 - (d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3;
 - 3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
 - 4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è di punti 3 (tre).

I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 16.

4. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
- a) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), primo alinea;
 - b) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), secondo alinea;
 - c) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), terzo alinea;
 - d) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), quarto alinea;
 - e) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2);
 - f) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea;
 - g) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea;
 - h) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), primo alinea;
 - i) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - farmacisti, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), lettera b), numero 4), secondo alinea;
 - j) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 5);
 - k) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
 - l) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del

ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);

- m) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea;
- n) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea;
- o) per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4).

2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:

- 1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico;
- 2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
- 3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in camera di decompressione e prove di acquaticità, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
- 4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.

3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:

- a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto;
- b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) e 3), su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo e per l'eventuale specialità potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o più degli altri Corpi e dell'eventuale specialità;
- d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5) e lettera b), numero 4), su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o più degli altri.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito.

Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1, saranno approvate con decreto

interdirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale. Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.

5. Il Comando dell'Accademia Navale sarà autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Militare a convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 16

Svolgimento del 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFPP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito di cui al precedente art. 15, comma 1 saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFPP. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Allo scopo

l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.

5. Il corso, con presumibile inizio entro il primo trimestre 2021, si svolgerà con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Navale.
6. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Gli Allievi comunque dimessi dal corso:

- a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
 - a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina per le specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
 - b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
 - c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - d) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore;
 - e) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali;
 - f) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
 - g) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro della Difesa, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi, sarà calcolata dall'Accademia Navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia Navale, della durata e con le modalità che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.

9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
 - a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
 - b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.

Art. 17

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia Navale:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina Militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.

Art. 18

Esclusioni

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Art. 19

Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

1. Per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore, i Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
 - a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 giugno 2020

F.to Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Giovanni PETTORINO

F.to Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA